



# COMUNE DI PONTESTURA

Provincia di Alessandria

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO ADIBITO AL GIOCO DEL CALCIO, SITUATO IN STRADA MAURA

\*\*\*\*\*

Addì ..... in Pontestura, nel palazzo comunale sito in Corso Roma n. 8.

Tra

- 1) Benetazzo Matteo, nato a Casale Monferrato il ....., domiciliato/a per il presente atto presso il Comune di Pontestura Corso Roma n. 8 il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune (Codice Fiscale 00449050061), nella sua facoltà di Responsabile del servizio tecnico pro tempore , e per quanto infra contenuto nel presente atto, in esecuzione della delibera numero 62 del 18/06/2026 , regolarmente esecutiva, depositata agli atti del Comune, nonché ai sensi dell'articolo 107 comma 3 D. Lgs., 267/2000.
- 2) ....., nato in ..... residente in.....  
....., il quale agisce in nome e per conto della  
.....  
(codice fiscale .....), in qualità di Legale Rappresentante.

### PREMESSO

Premesso che il Comune di Pontestura dispone di impianto sportivo da dedicare al gioco del Calcio, che intende utilizzare al meglio attraverso l'affidamento in gestione ad associazioni sportive dilettantistiche locali, iscritte ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I, disposte a farsi carico della promozione sportiva, anche giovanile, e della manutenzione ordinaria degli impianti stessi;

Che a tal fine, in data 18/06/2026 il Comune di Pontestura ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla gestione di terzi del campo sportivo adibito al gioco del calcio, situato in Strada Maura;

1

Che in esito a tale avviso la Società Sportiva/Associazione ..... ha

manifestato interesse alla gestione del campo sportivo adibito al gioco del calcio, situato in Strada Maura;

Tanto premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - Oggetto della convenzione**

Il Comune di Pontestura, di seguito denominato Concedente, come sopra generalizzato, concede in gestione alla Società Sportiva/Associazione ....., di seguito denominata Concessionaria, che tramite il suo legale rappresentante accetta, il campo sportivo adibito al gioco del calcio, situato in Strada Maura.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che la Concessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare.

La presente concessione ha carattere essenzialmente gratuito, consistendo la controprestazione della Concessionaria nell'adempimento delle obbligazioni di seguito indicate.

### **ART. 2 - Proprietà dell'impianto sportivo**

La Concessionaria dichiara e riconosce senza eccezioni e remore, che l'impianto sportivo indicato nel precedente art.1 è di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Pontestura, così come ogni ulteriore opera che sarà realizzata nell'impianto sportivo anche a cura e spese della Concessionaria.

### **ART. 3 - Durata della concessione**

La presente concessione ha validità di **anni uno** decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e verrà a scadere senz'altro avviso o disdetta, fatta salva la possibilità del Concedente di revocarla anticipatamente nel caso di sopravvenuta necessità e/o esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Concessionaria.

E' data facoltà alla Concessionaria di recedere anticipatamente dal presente contratto, decorsi almeno sei (6) mesi dalla stipula della presente convenzione, per

comprovata impossibilità a proseguire nella gestione, previa comunicazione da inviarsi al Concedente a mezzo di lettera raccomandata con almeno uno (1) mese di preavviso.

#### **ART. 4 - Modalità della gestione /piano di utilizzo e diritti del Comune**

L'impianto sportivo oggetto della presente convenzione sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività di Calcio relativa al perseguimento delle finalità sociali e sportive della Concessionaria.

E' fatto assoluto divieto alla Concessionaria di mettere in atto interventi o procedure che possono di fatto determinare una selezione dell'utenza che vanifichi la volontà preminente del Concedente di destinare all'uso pubblico i propri impianti.

Il Concedente ha il diritto di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento della gestione, predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario per accertare l'utilizzo dell'impianto e tutte le condizioni previste nel presente atto.

La concessionaria dovrà concedere il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dallo stesso in collaborazione col Comune.

Il Comune ha diritto di avvalersi dell'impianto o di parte di esso per organizzare in proprio o in collaborazione con soggetti terzi, manifestazioni ed eventi, per un massimo di 15 giorni per ciascun anno di concessione, senza che la concessionaria possa vantare diritto a rimborsi o compensi da parte del Comune.

L'accertamento di violazioni sarà contestato per iscritto alla Concessionaria; il ripetuto accertamento di violazioni comporterà la revoca della convenzione.

#### **ART.5 Interventi di manutenzione ordinaria – Spese per consumi**

La Concessionaria si impegna a gestire l'impianto oggetto del presente atto secondo diligenza, provvedendo a proprie spese agli interventi di manutenzione ordinaria, necessari per mantenere in stato di efficienza l'impianto.

Rientrano nella manutenzione ordinaria gli interventi individuati all'art. 3 comma 1 lett. a) D.P.R. 380/2001, e precisamente:

3

a) interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione

delle finiture degli edifici;

- b) interventi che riguardano le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per tali interventi, la Concessionaria nulla avrà da pretendere dal Comune concedente.

Sono a carico della Concessionaria tutte le spese relative alle operazioni di pulizia ed eventuali ulteriori attrezzature.

Sono a carico della Concedente tutte le spese relative alle utenze attive presso l'Impianto sportivo, quali a titolo esemplificativo le spese per i consumi di energia elettrica, gas e acqua, le omologazioni periodiche degli impianti secondo le vigenti disposizioni.

Qualora il Comune concedente riscontrasse gravi carenze nella manutenzione dell'impianto, tali da comprometterne la funzionalità e il decoro, potrà procedere alla revoca della concessione, previa contestazione scritta alla Concessionaria.

#### **ART. 6 – Personale impiegato**

Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, la Concessionaria assume ogni responsabilità anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti.

La Concessionaria si assume anche la responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'attività svolta nell'impianto, esonerando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

La Concessionaria è libera di regolamentare i rapporti con gli eventuali insegnanti/istruttori, allenatori e con altri addetti, di fronte ai quali il Concedente rimane estraneo in tema di autorizzazione, scelta ed accordi economici.

#### **ART. 7 - Responsabilità della Concessionaria**

La Concessionaria è responsabile:

a- della custodia e dell'uso dell'impianto sportivo comunale assegnato con la presente convenzione, che deve essere utilizzato secondo la

sua destinazione e in base alle prescrizioni e con i limiti stabiliti dalla presente convenzione;

b-dell'osservanza anche da parte di terzi di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti

dalla legge, dai regolamenti, dalle norme in vigore e da quelle che saranno emanate e, volta per volta, di quelli stabiliti dalle Autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. La Concessionaria è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno ed infortunio a chiunque possa accadere riferito alle attività promosse nelle strutture concesse; c- della buona conservazione ed efficienza degli impianti sportivi e delle relative pertinenze, nonché di eventuali danni causati alle strutture.

c- per il proprio personale è responsabile per quanto è previsto dal D.Lgs.81/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 8 – Assicurazione**

Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni a persone e cose la Concessionaria dichiara che la propria attività non agonistica risulta coperta dalla polizza assicurativa infortuni e assistenza tesserati lega nazionale dilettanti di cui copia è stata fornita con prot. 4406 del 13/08/2025.

La concessionaria rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune in caso di danni cose o persone.

### **ART. 9 - Oneri a carico del concedente**

E' a carico del Concedente la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo concesso e relative pertinenze.

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi individuati dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.P.R. 380/2001, per quanto compatibili con la struttura dell'impianto, e precisamente:

- a) opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
- b) opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici.

Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma precedente siano da imputarsi alla Concessionaria per carente manutenzione ordinaria o periodica, il Concedente provvederà a diffidare la Concessionaria alla realizzazione degli stessi a propria cura e spese indicando un periodo decorso il quale il Concedente provvederà all'esecuzione degli interventi stessi con addebito alla Concessionaria delle relative spese e, in caso di mancato pagamento, il Concedente potrà revocare la concessione.

## **ART. 10 – Contributo in favore della società**

Tenuto conto che la Concessionaria, così come stabilito al precedente art.5, si assume l'onere della gestione e manutenzione ordinaria degli impianti, mentre la spesa dei consumi (energia elettrica, acqua e gas) resta a carico del comune, il Comune **non corrisponderà** alcun tipo di contributo.

## **ART.11 - Divieti particolari**

La Concessionaria non può, arbitrariamente, effettuare nessun intervento di modifica, manomissione e trasformazione delle strutture. L'accertamento di violazioni sarà contestato per iscritto alla Concessionaria; il ripetuto accertamento di violazioni comporterà la revoca della convenzione.

## **ART. 12 - Controversie**

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione sulla base di proposte elaborate dal responsabile del procedimento.

## **ART. 13 – Foro**

Per tutte le controversie - non risolubili in via amichevole - che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Vercelli; è esclusa la competenza arbitrale.

## **ART. 14 – Riconsegna**

Alla scadenza naturale del contratto nonché nell'eventualità di una sua revoca o dell'esercizio della facoltà di recesso, il Concedente procede, in contraddittorio con la Concessionaria uscente, alla verifica dello stato dell'impianto concesso e al controllo dei beni mobili presenti.

La Concessionaria restituirà l'impianto concesso in perfette condizioni di

manutenzione, e con tutte le migliorie eventualmente eseguite senza nulla pretendere.

**ART. 15- Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono poste a totale carico della Concessionaria.

Il presente atto, redatto tra le parti nella forma della scrittura privata semplice, verrà registrato solo in caso d'uso.

Si attesta che il presente atto è immediatamente efficace, in quanto non soggetto ad ulteriori forme di controllo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**p. IL COMUNE DI PONTESTURA – Matteo Benetazzo**

**p. .... – .....**